

I vincoli devono essere costantemente monitorati

Scritto da Interdata Cuzzola | 09/09/2021

La mancata valorizzazione dei vincoli di cassa dinanzi ad un fondo cassa positivo, pur non rappresentando implicitamente una condizione di criticità, tuttavia richiede che l'Ente adotti un costante monitoraggio delle componenti vincolate per cassa, avendo cura di verificare il mantenimento della originaria correlazione tra i residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata e l'ammontare dei residui attivi di risorse vincolate ancora da riscuotere al termine di ogni esercizio, in modo da assicurare la corretta gestione dei vincoli nel loro complesso, è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delib. n. 160/2021, depositata lo scorso 6 settembre.

La *ratio* della gestione è quella di assicurare che, a fronte di parziali asincronie nella gestione di riscossioni e pagamenti vincolati ovvero di variazioni del fondo cassa sotto le correlate soglie, l'ammontare dei vincoli originari venga sempre garantito nella complementare ripartizione dell'entrata tra le due gestioni dei residui e di cassa.

A tal fine, i giudici hanno richiamato il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Decreto Legislativo n. 118/2011, il cui paragrafo 10.2 stabilisce che *"(...) Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.(...)"*, precisando che *"L'unica novità, introdotta dalla riforma contabile degli enti territoriali, è costituita dall'obbligo, a decorrere dal 1 gennaio 2015, di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) secondo le modalità indicate nel presente principio applicato (art. 195, comma 1, ultimo periodo, del TUEL integrato dal decreto correttivo del decreto legislativo n.118/2011)"*.